

## RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO

Ai fini dell'analisi tecnico-finanziaria, occorre considerare che l'intervento normativo risponde, da un lato, all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018 e di promulgazione della legge n. 77/2019, che ha convertito il citato decreto-legge n. 53/2019, in connessione con il pieno adeguamento alle norme di diritto internazionale rilevante e, dall'altro, all'esigenza di adottare opportuni interventi emendativi ritenuti indifferibili a seguito della prima esperienza attuativa del complesso normativo sopra indicato. Secondo tale linea direttrice, è posta particolare attenzione alla coerenza tra le disposizioni legislative interne in materia di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e le norme della direttiva procedure (rifusione) (Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013). Sono poi dettate disposizioni in materia penale.

In ragione di quanto sopra, la ratio degli interventi adottati è prevalentemente ordinamentale, andando ad incidere sulla qualificazione e sulle procedure relative a diritti umani fondamentali.

Alla luce della predetta impostazione, si analizzano, di seguito, le norme che compongono il provvedimento ed i rispettivi presumibili effetti finanziari. Per chiarezza espositiva, si esaminano dapprima le disposizioni che non hanno riflessi finanziari e successivamente le norme che comportano modificazioni negli oneri a carico della finanza pubblica.

### A. DISPOSIZIONI DI CARATTERE MERAMENTE ORDINAMENTALE

L'articolo 1 detta disposizioni in materia di permessi di soggiorno e controlli di frontiera.

**Con un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati, viene premessa una lettera 0a) alla lettera a) del comma 1, che, in materia di definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, stabilisce l'abrogazione – all'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 286/98 (T.U. immigrazione, TUI) - del termine del 30 novembre per l'emanazione del decreto transitorio del Presidente del Consiglio dei Ministri e del limite della quota massima di stranieri ammissibili ai fini predetti. La norma, di carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Occorre altresì considerare che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è soggetto alle ordinarie procedure di controllo finanziario del competente Ufficio Centrale di Bilancio nonché della Corte dei Conti. Si aggiunge, infine, che anche questa disposizione, come l'intero corpus normativo del dl 130 del 2020, è sottoposta al vincolo d' invarianza finanziaria definito all'art. 14, per il quale dal decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Il comma 1, lettera a) reintroduce la formula del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato in materia di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno.

**Con un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati, il comma 1, lettera a), n. 1), ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 allo scopo di stabilire che possono soggiornare nel territorio dello Stato anche gli studenti stranieri di cui**



**all'articolo 38-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto da un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati e commentato *infra*, a pagina 3.**

La lettera b) individua specifiche tipologie di permessi di soggiorno per le quali è ammessa la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti.

**Un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati, di carattere meramente ordinamentale, modifica il comma 1, lettera b), inserendo al capoverso comma 1-bis) una lettera h-bis), che stabilisce la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro.**

Le lettere c) e d) dispongono l'abrogazione dell'art. 11, comma 1-ter e dell'art. 12, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di limitazione e divieto del transito o della sosta delle navi mercantili nel mare territoriale. In particolare, il comma 6-bis disciplina le sanzioni amministrative connesse alla violazione del suddetto divieto. Il ridotto lasso di tempo decorso dall'entrata in vigore, nel 2019, delle norme in questione, non consente di disporre di elementi in considerazione dei tempi necessari all'espletamento delle procedure sanzionatorie.

**Una modifica approvata dalla Camera dei Deputati al comma 1, lettera e), inserisce il numero 01) e amplia la formulazione del divieto di respingimento e di espulsione di cui all'articolo 19, comma 1, d.lgs 286/1998, legato ai rischi di persecuzione, anche ai motivi connessi all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La disposizione, di carattere ordinamentale, introduce fattispecie già pacificamente applicate sia nella prassi amministrativa che nella giurisprudenza.**

La lettera e), n. 1) è intesa a disciplinare i requisiti per il riconoscimento della protezione complementare per il rischio di violazione del divieto di tortura o di trattamenti inumani o degradanti nonché per il rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare.

**Un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati aggiunge il riferimento agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998, il quale prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possa essere altresì adottato sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.**

Si tratta di disposizione che esplicita principi dell'ordinamento giuridico applicabili *ex se*.

**Un'ulteriore emenda al comma 1, lettera e), n. 1) introduce una modifica all'articolo 19, comma 1.1, d.lgs 286/1998 nella parte in cui si prevede che il divieto di espulsione o respingimento, nel caso di rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, venga meno qualora esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. L'emendamento inserisce, in tale contesto, anche il riferimento alle ragioni di protezione della salute nel rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.**

**La norma, di carattere ordinamentale, richiama l'applicazione di disposizioni già vigenti nell'ordinamento.**

Il n. 2) disciplina aspetti del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e del relativo contenuto. Analogamente, il n. 3 si occupa di precisare i requisiti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'art. 19, comma 2, lettera d-bis, D.L.vo 286/1998.



**Un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati al comma 1, lettera e), n. 3, inserisce una norma di mero coordinamento che allinea i requisiti per i quali sussiste il divieto di espulsione legato alle cure mediche, nei due periodi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis del T.U.I. Un'ulteriore modifica approvata inserisce, dopo il n. 3, un numero 3-bis) che consente la convertibilità del permesso per cure mediche in permesso per motivi di lavoro. Si tratta di disposizione meramente ordinamentale.**

La lettera f) nn.1 e 2, si occupa di requisiti e contenuti del permesso di soggiorno per calamità, di cui all'art. 20-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La lettera g) disciplina le condizioni di convertibilità del permesso di soggiorno per ricerca scientifica in motivi di lavoro.

**La modifica approvata dalla Camera dei Deputati alla lettera g) reca una disposizione di mero coordinamento, nell'ambito dell'art. 27-*ter*, d.lgs. 286 del 1998, tra il comma 9-*bis*, oggetto di intervento nel dl 130 del 2020, ed il comma 9-*ter*, senza alcun contenuto innovativo.**

La lettera h) si occupa del procedimento di conversione del permesso di soggiorno per minore età, al compimento della maggiore età, per motivi di studio o lavoro, disciplinando le conseguenze della mancata emissione, nei tempi previsti, del parere obbligatorio del Ministero del lavoro.

La lettera i) introduce la possibilità di svolgere attività lavorativa in favore degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

**La modifica approvata dalla Camera dei Deputati, sempre al comma 1, dopo la lettera i), aggiunge una lettera i-*bis*), diretta a regolare i soggiorni di breve durata degli studenti di filiazioni in Italia di università e istituti di insegnamento a livello universitario stranieri nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. In particolare, si prevede, per tali casi, che non sia necessario il permesso di soggiorno e che si applichino le disposizioni di semplificazione disciplinate dalla legge 68 del 2007.**

**La norma ha contenuto meramente ordinamentale ed è relativa ad una semplificazione dei procedimenti volti a rendere regolare il soggiorno di particolari categorie di cittadini stranieri.**

Tutte le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, **comprese quelle approvate nell'iter di conversione del presente decreto-legge presso la Camera dei Deputati**, hanno contenuto meramente ordinamentale, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 rivisita l'intera materia della limitazione o divieto di transito di navi nel mare territoriale. Qualora ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica o legati a violazione delle leggi sull'immigrazione, il Ministro dell'interno adotta il provvedimento di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Non ricadono nella precedente previsione le operazioni di soccorso, immediatamente comunicate alle autorità italiane ed alle autorità dello Stato di bandiera e condotte nel rispetto delle pertinenti norme di diritto internazionale e delle indicazioni del competente centro di coordinamento dei soccorsi in mare.

Il comma 2 reca altresì la disciplina sanzionatoria penale per il caso della violazione dei provvedimenti limitativi della navigazione connessi a motivi di ordine e sicurezza pubblica o legati a violazione delle leggi sull'immigrazione. Anche le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, hanno carattere esclusivamente ordinamentale e non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Con un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati, il comma 2 è integralmente sostituito e tuttavia le modifiche sono ridotte a tre interventi, tutti relativi all'integrazione delle fonti di diritto nazionale, europeo ed internazionale su cui deve fondarsi l'esercizio dell'attività provvedimentale in questione. Si tratta di norme di natura meramente ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dopo l'articolo 1 del decreto-legge, in sede di conversione, alla Camera dei Deputati, è stato inserito un articolo 1-bis con il quale vengono apportate modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati nell'ambito di procedimenti per la prevenzione o la repressione di reati relativi all'immigrazione clandestina, previsti dal menzionato articolo 12.

In primo luogo, modificando il comma 8 del menzionato articolo 12, si prevede che i beni sequestrati in questione possano essere affidati in custodia giudiziale anche ad enti del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali. Tali soggetti provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

In secondo luogo, intervenendo sul comma 8-quinquies, si stabilisce che i beni suddetti, dopo la confisca definitiva, possano essere assegnati ad enti del terzo settore, in via subordinata rispetto alla destinazione alle amministrazioni o enti pubblici che ne abbiano avuto l'uso, fermo rimanendo l'onere a carico degli enti prima menzionati dello smaltimento delle imbarcazioni ad essi trasferite.

Le innovazioni in questione attengono esclusivamente all'ampliamento dei soggetti affidatari o assegnatari di beni sequestrati o confiscati, prevedendosi, peraltro, che gli oneri dello smaltimento siano a carico di tali soggetti.

Per tali ragioni, la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 detta disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il comma 1, lettere a), b), c) e d) riorganizza la disciplina dei procedimenti amministrativi prioritari e accelerati per il riconoscimento della protezione internazionale.

Con un emendamento approvato alla Camera dei Deputati, si premette una lettera 0a) alla lettera a) del comma 1, che modifica l'art. 12 del d.lgs 25/2008 in tema di colloquio personale del richiedente protezione internazionale. La predetta norma prevede che l'audizione dell'interessato possa avvenire anche da remoto nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente. La norma stabilisce espressamente che l'utilizzo di tecnologie che consentono il collegamento da remoto possa avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse destinate all'acquisizione della strumentazione informatica necessaria e quelle relative allo sviluppo dei collegamenti telematici sono iscritte sui capitoli 2950 *"Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche e per l'addestramento del personale tecnico per il centro elaborazione dati del dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e delle risorse strumentali e finanziarie e gli uffici periferici. Forniture di servizi specialistici informatici, acquisto di attrezzature accessorie, di materiale speciale e d'uso e di pubblicazioni tecniche in materia di informatica."* e 7600 *"Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e*



*il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati del dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie nonché' per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'amministrazione dell'interno"*, entrambi dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le richiamate attività potranno essere svolte, ai sensi della disposizione in questione, esclusivamente utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Un'altra modifica all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge ha attribuito al Presidente della Commissione territoriale la competenza a determinare le scelte procedurali, sulla base dei criteri prescritti dai suddetti articoli 28 e 28-bis ed ha previsto che la Commissione informi il richiedente delle determinazioni procedurali assunte all'avvio del colloquio personale. Con l'emendamento approvato si elimina il riferimento all'avvio del colloquio e si stabilisce che l'informazione sulle determinazioni in questione sia resa tempestivamente. La norma, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'attività prevista sarà svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il decreto-legge ha previsto che le procedure accelerate non possano applicarsi ai minori stranieri non accompagnati. Un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati al comma 1, lettera b), capoverso articolo 28-bis, comma 6, estende tale esenzione anche ai soggetti vulnerabili indicati all'articolo 17 del d.lgs. 142 del 2015. La norma, di carattere meramente procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Durante l'iter di conversione del decreto-legge presso la Camera dei Deputati, è stata sostituita la lettera d) che prevede che il Presidente della Commissione territoriale, nel caso di domanda reiterata presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, dichiari l'inammissibilità in assenza di nuovi elementi. Nella nuova formulazione proposta si prevede specificatamente che debbano essere valutati i rischi di refolement diretti e indiretti. Trattasi di norma di carattere ordinamentale, che esplicita principi immanenti in materia e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera e), n. 1) sopprime la previsione della procedura immediata, introdotta dal D.L. 113/2018, per i casi di richiedenti condannati o sottoposti a procedimento penale per reati che integrano una causa di esclusione della protezione internazionale. Il n. 2.1 stabilisce una durata biennale per il permesso di soggiorno per protezione speciale, in luogo della scadenza annuale precedentemente prevista. Il n. 2.2 è norma di raccordo con la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), relativa alla convertibilità dei permessi di soggiorno in motivi di lavoro. Il n. 3 attribuisce alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale la competenza a valutare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis). Si prevede, inoltre, che, qualora la domanda di protezione internazionale non sia accolta ma emergano nel corso del procedimento per il riconoscimento i presupposti affinché il richiedente familiare del minore rimanga sul territorio nazionale, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico ed alla salute del minore, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del testo unico, la Commissione territoriale informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti conseguenti.



La lettera f) si occupa di disposizioni in materia di proposizione di ricorsi giurisdizionali avverso la decisione amministrativa in materia di protezione internazionale.

Tutte le disposizioni dell'articolo 2, ivi incluse quelle relative alle nuove competenze delle Commissioni territoriali, di cui alla lettera e), n. 3), non determinano aggravii di attività in capo agli organi preposti all'assolvimento di tali compiti, che potranno farvi fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 si occupa della disciplina del trattenimento degli stranieri per i quali occorra eseguire provvedimenti di espulsione o di respingimento e di iscrizione anagrafica.

Il comma 1, stabilisce norme di maggiore garanzia per le persone sottoposte a trattenimento. In particolare, la lettera a) si occupa degli stranieri condotti in appositi punti di crisi prevedendo che siano tempestivamente informati dei diritti e delle facoltà connessi al procedimento di convalida dell'eventuale decreto di trattenimento, in una lingua conosciuta o in una lingua veicolare. La lettera b) si occupa dello straniero trattenuto in strutture e locali idonei, diversi dai centri di permanenza per il rimpatrio (CPR). La norma prevede che al predetto siano riconosciuti i medesimi diritti garantiti alla persona trattenuta nel CPR. La disposizione esplicita principi consolidati ed attività già svolte a legislazione vigente.

La lettera c), n. 1) proceduralizza l'attività diretta ad individuare il centro per il rimpatrio. Si tratta di attività già svolta dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza, sulla base delle proprie competenze e pertanto non vi sono aggravii a carico della finanza pubblica. Il n. 2) stabilisce criteri di priorità per l'individuazione delle persone da trattenere nei centri di permanenza per il rimpatrio mentre il n. 3) prevede la riduzione dei tempi massimi di trattenimento da centottanta a novanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

Le predette disposizioni in materia di trattenimento hanno contenuto meramente ordinamentale, senza oneri nuovi o aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera a) regola il diritto all'iscrizione anagrafica per i richiedenti protezione internazionale cui sia stato rilasciato il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, n. 186/2020 che ha annullato l'art. 13 del D.L. 113/2018 che aveva abrogato le norme previgenti in materia. Per i suddetti stranieri, è previsto, tra l'altro, il rilascio di una carta d'identità di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni. Gli oneri per il rilascio della carta d'identità sono a carico del richiedente, come stabilito ai sensi dell'art. 7-*viciester*, D.L. 7/2005. L'importo in questione è stato determinato con decreto del Ministro dell'economia e finanze del 25 maggio 2016, in euro 13,76, oltre IVA e oltre diritti fissi e di segreteria, ove previsti. Si determina, pertanto, un costo complessivo, comprensivo di IVA, di euro 16,79, a cui vanno aggiunti i diritti fissi e di segreteria, se previsti dal Comune di riferimento. Detto dato deve ora essere moltiplicato per la media attesa dei richiedenti asilo che, prendendo a parametro i dati sull'accoglienza del 2019, risulta essere pari a 83.226.

Se si ipotizza che il 50% di essi, vale a dire 41.613 richiedenti farà istanza per ottenere la carta d'identità, si può stimare un introito annuo pari a 698.682,27.

**Alla lettera a), capoverso Art. 5-bis, con un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati, si modifica la norma in tema di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo ospitati nei**



**centri. In tale contesto, si inserisce il riferimento all'iscrizione anagrafica anche per i richiedenti ospitati nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). La norma, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 2, lettera b) stabilisce alcune condizioni per il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e determina la durata massima della misura. Si tratta di disposizioni di carattere meramente ordinamentale. In particolare, la modifica dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introduce ulteriori ipotesi in cui il questore può disporre il trattenimento del richiedente protezione internazionale nei centri di permanenza temporanea (CPR), fermo restando il numero massimo di posti disponibili nelle strutture a ciò deputate. La disposizione troverà applicazione nell'ambito del numero dei posti disponibili degli appositi centri di permanenza per il rimpatrio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto sub comma 3.

I costi di gestione dei CPR gravano sul capitolo 2351 pg 10 " *Spese per la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri*" della Tabella 8, missione 27, Programma 2, azione 2, CDR 4, che presenta al 30 settembre 2020 la seguente disponibilità :

DATI DI BILANCIO CAPITOLO 2351 piano gestionale 10			
<b>Situazione di competenza anno 2020</b>			
Legge di Bilancio	18.220.090,00	Totale stanziamenti definitivi	18.220.090,00
Variazioni provvisorie	0,00	variazioni definitive	0,00
<b>Impegni</b>			
Provvisorio	0,00	Definitivo	13.206.983,61
<b>Disponibilità di Competenza alla data del 30 settembre 2020</b>	<b>5.013.106,39</b>		
<b>Situazione di cassa anno 2020</b>			
Legge di bilancio	18.220.090,00	Totale stanziamenti definitivi	18.220.090,00
Variazioni provvisorie	0,00	Variazioni definitive	0,00
<b>Lista Accantonamenti</b>			
		dell'Amministrazione per IPE	4.779.710,13
Totale Accantonamenti	4.779.710,13		
<b>Titoli Emessi</b>			
O/A definitivi in C/C	3.604.332,61	O/A definitivi in C/R	1.868.770,45
<b>Disponibilità di cassa alla data del 30 settembre 2020</b>	<b>7.967.276,81</b>		

DATI DI BILANCIO CAPITOLO 2351 piano gestionale 10	
ANNO 2021	ANNO 2022
<b>Competenza</b> 18.220.090,00	<b>Competenza</b> 18.220.090,00
<b>Cassa</b> 18.220.090,00	<b>Cassa</b> 18.220.090,00



Con un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati, al comma 2, lettera b), si aggiunge una lettera b-bis). In particolare, il decreto-legge, innovando la formulazione dell'art. 9 del d.lgs 142/2015, ha stabilito che il richiedente vulnerabile venga trasferito con priorità nel SAI. Con la modifica in esame si prevede che, per la verifica dei profili di vulnerabilità, il Ministero della salute adotti delle specifiche linee guida, d'intesa con il Ministero dell'interno e le altre Amministrazioni eventualmente interessate.

La norma, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, viene effettuata già a legislazione vigente (art. 17, comma 6, del d. lgs. n. 142/2015).

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), si inserisce, con un ulteriore emendamento approvato dalla Camera dei Deputati, un numero 3-bis). La modifica, che riguarda l'art. 6 del d.lgs 142/2015 in materia di trattenimento nel CPR del richiedente protezione internazionale per i casi enumerati nella suddetta norma, specifica che, ove sussistano dubbi sull'età del soggetto, lo stesso sarà condotto nei centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. La norma, di carattere ordinamentale esplicita principi immanenti in materia ma che si ritiene opportuno richiamare attesa la particolare valenza dell'applicazione di norme di garanzia dei diritti dei minori in correlazione alla specifica condizione giuridica delle persone trattenute nei CPR. Per le ragioni suddette, la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4, lettera a) esplicita la necessità che nei centri per il rimpatrio siano assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi. Si tratta di principio già insito nell'ordinamento legislativo e quindi senza riflessi sulla finanza pubblica.

La lettera b) istituisce uno specifico strumento di reclamo al Garante delle persone detenute o private della libertà personale avverso le condizioni di trattenimento. E' norma di carattere meramente ordinamentale.

Il comma 5, completa la previsione di cui al comma 3, lettera b), ed introduce, tra le competenze del Garante per le persone detenute o private della libertà personale, disciplinate dall'articolo 7, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, la formulazione di specifiche raccomandazioni all'Amministrazione interessata, qualora accerti la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti. Anche in questo caso, si tratta di norma di carattere meramente ordinamentale che dettaglia le modalità di esercizio di funzioni già attribuite al Garante il quale, a norma dell'articolo 7, comma 5, lettera e), D.L. 146/2013, deve verificare il rispetto dei diritti delle persone trattenute.

L'articolo 4 opera una revisione del sistema complessivo di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione.

In particolare, il comma 1, lettera a) reca una riscrittura dell'art. 8 D.L.vo 142/2015, che stabilisce i nuovi principi posti a fondamento del sistema di accoglienza. Si prevede, in particolare, che:

1. la prima assistenza sia svolta nei centri governativi;
2. l'accoglienza si effettui, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, già SIPROIMI, gestite dagli enti locali. Il finanziamento di tali strutture è a carico del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito presso il





Ministero dell'interno, di cui all'art. 1-septies D.L. 416/1989 (cap. 2352/1). La partecipazione da parte degli enti locali è su base volontaria e avviene con la presentazione di apposito progetto.

La lettera b), n. 1, incide sull'art. 9, D.L.vo 142/2015. Detta norma prevede che i centri governativi di prima accoglienza siano istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione degli interventi definita dal Tavolo di coordinamento nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno, ed i tavoli di coordinamento regionali, istituiti presso le prefetture dei capoluoghi di regione. Con la disposizione che si commenta, si prescrive che la predetta programmazione tenga conto anche delle esigenze di contenimento della capienza massima dei centri, allo scopo di conseguire una migliore gestione.

**Con una modifica approvata dalla Camera dei Deputati al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), si aggiunge il n. 1-bis), ai sensi del quale il prefetto deve informare il sindaco del comune territorialmente competente dell'invio di richiedenti asilo nei centri di prima accoglienza. La norma, di carattere ordinamentale, genera un mero adempimento informativo in capo al prefetto e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), n. 1 hanno contenuto meramente ordinamentale che non comportano oneri nuovi o aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per le disposizioni di cui alla lettera b), n. 2) e alla lettera c) si fa rinvio alla sezione B, dedicata alle norme che modificano gli oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera d) reca una norma di coordinamento, riferita alla condizione dei richiedenti ospitati, per la prima assistenza, nei centri governativi straordinari.

La lettera e) ripristina la possibilità di avviare i richiedenti protezione internazionale a lavori di utilità sociale, eliminata dall'art 12, comma 2 lett. m) del D.L.113/2018.

**La modifica apportata in sede di conversione del decreto-legge ha carattere di mero coordinamento interno all'art. 22-bis del d.lgs. 142/2015. Pertanto la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 2 prevede che le attività di cui al comma 1, lettere b), n. 1 e c) siano svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 è dedicato agli interventi sul Sistema di accoglienza e integrazione (già SIPROIMI), effettuati intervenendo sull'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

La lettera a) modifica l'intestazione dell'art. 1-*sexies*, ora "Sistema di accoglienza e integrazione".

La lettera b) riscrive il comma 1 e inserisce il comma 1-bis all'articolo 1-*sexies*; si prevede che nel Sistema di accoglienza e integrazione possono essere ospitati, nei limiti dei posti disponibili, oltre alle categorie di stranieri già accolti nel SIPROIMI, anche i richiedenti asilo, i titolari di protezione speciale (che non abbiano compiuto atti che integrano cause di esclusione) e le persone che avevano avuto il riconoscimento della protezione umanitaria dalle commissioni nel periodo intermedio tra la previgente normativa ed il D.L. 113/2018 (casi speciali transitori). Possono inoltre essere accolti gli stranieri affidati dal Tribunale per i minorenni ai servizi sociali, al compimento della maggiore età (c.d. "proseguo amministrativo").



**Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, la modifica introdotta dalla Camera dei Deputati ha natura di *drafting* e divide l'attuale lettera a), in due lettere distinte. La disposizione in questione enumera, tra le categorie ammesse nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, i titolari di protezione speciale e i titolari di permesso per cure mediche. L'intervento di modifica scinde i due gruppi di beneficiari, indicandoli, rispettivamente, alla lettera a) ed alla lettera a-bis). Si tratta di mera modifica terminologica che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Sempre in tema di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione ,al comma 3, lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, in sede di conversione presso la Camera dei Deputati, si è aggiunto un comma 1-ter che specifica che l'accoglienza per le vittime di violenza domestica avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale ed internazionale in vigore e anche con riferimento ai percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica. La norma, richiamando normative di carattere internazionale e nazionale già vigenti, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La lettera c) prevede che il Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) eroghi servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale e servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari. Le disposizioni analitiche sui predetti servizi saranno prescritte con il decreto ministeriale che definisce le modalità d'accesso al Sistema (previsto all'art. 1-*sexies*, D.L. 416/1989). La distinzione di servizi deriva anche dalle osservazioni della Corte dei Conti (Deliberazione 7 marzo 2018) secondo le quali si dovrebbe evitare di riconoscere un "diritto di permanenza indistinto" a tutti coloro che sbarcano in relazione al quale anche migranti senza titolo possono essere di fatto inseriti anche nei percorsi di formazione professionale, con oneri finanziari gravosi a carico del bilancio dello Stato. I servizi di primo livello e quelli di secondo livello da assicurare nella rete del SAI sono tutti previsti dal DM 18 novembre 2019 sulle modalità di accesso degli enti locali al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e rientrano nei progetti già approvati e in corso di attuazione. La disposizione non è quindi suscettibile di produrre oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 reca una norma di coordinamento.

Le innovazioni contenute all'articolo 4, comma 3, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, che sostituisce il SIPROIMI, avviene nei limiti dei posti disponibili, in relazione ai progetti attivati dagli enti locali e ammessi a finanziamento dal Ministero dell'interno.

Le risorse occorrenti sono iscritte al capitolo 2352 "*Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ed interventi connessi ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione a programmi e progetti dell'Unione europea anche in regime di cofinanziamento*", della Tabella 8, missione 27, Programma 2, azione 2, CDR 4, che al 4 giugno 2020, presenta la seguente disponibilità:



DATI DI BILANCIO CAPITOLO 2352 piano gestionale 1				DATI DI BILANCIO CAPITOLO 2352 pg 1	
	Situazione di competenza anno 2020			ANNO 2021	ANNO 2022
				competenza	competenza
Legge di Bilancio 2020	213.760.475,00	Totale stanziamenti definitivi	228.536.430,00	213.760.475,00	213.760.475,00
Variazioni definitive	14.775.955,00				
Disponibilità di Competenza alla data del 31/8/2020	124.366.468,70				
	Situazione di cassa anno 2020			cassa	cassa
Legge di Bilancio 2020	213.760.475,00	Totale stanziamenti definitivi	228.536.430,00	213.760.475,00	213.760.475,00
Variazioni definitive	14.775.955,00				
Disponibilità di Cassa alla data del 31/8/2020	111.453.224,07				

DATI DI BILANCIO CAPITOLO 2352 piano gestionale 3				DATI DI BILANCIO CAPITOLO 2352 pg 3	
	Situazione di competenza anno 2020			ANNO 2021	ANNO 2022
				competenza	competenza
Legge di Bilancio 2020	190.500.000,00	Totale stanziamenti definitivi	190.500.000,00	190.500.000,00	190.500.000,00
Variazioni definitive	0,00				
Disponibilità di Competenza alla data del 31/8/2020	3.021.398,24				
	Situazione di cassa anno 2020			cassa	cassa
Legge di Bilancio 2020	190.500.000,00	Totale stanziamenti definitivi	190.500.000,00	190.500.000,00	190.500.000,00
Variazioni definitive	0,00				
Disponibilità di Cassa alla data del 31/8/2020	49.709,20				

Il **comma 5** riduce il termine massimo dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza da 48 a 36 mesi. La riduzione del termine massimo dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana sarà attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che i tempi di trattazione delle istanze di cittadinanza sono in costante riduzione, attese le misure di semplificazione organizzativa già adottate.

**La diposizione emendativa approvata dalla Camera dei Deputati modula il termine indicato dal decreto-legge prevedendo che esso sia di ventiquattro mesi prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo svolta l'attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

Il **comma 6** prevede che il nuovo termine si applica alle domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. **Con una modifica approvata dalla Camera dei Deputati, si introduce una norma di mero coordinamento che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 7** reca una norma di coordinamento con l'innovazione disposta dal comma 5. Le norme di cui ai suddetti commi 5, 6 e 7 hanno contenuto meramente ordinamentale.



L'articolo 5 prevede l'avvio di ulteriori progetti di integrazione, a beneficio delle persone in uscita dal SIPROIMI, da attivare in collaborazione con le Amministrazioni competenti. La norma definisce in modo più dettagliato i contenuti del Piano nazionale per l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, quale strumento di programmazione, da attuare nei limiti delle risorse disponibili da parte delle amministrazioni interessate, già previsto dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 251 del 2007 e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come prescritto esplicitamente al comma 1.

**L'emendamento approvato dalla Camera dei Deputati dettaglia ulteriormente le linee di intervento di cui al suddetto Piano specificando che la formazione linguistica deve essere finalizzata all'acquisizione almeno del livello A1 della conoscenza della lingua italiana e che la formazione civica deve essere riferita al contenuto normativo della Costituzione. Trattasi di attività effettuate nell'ambito delle risorse disponibili e che pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'articolo 6 prevede che per i delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento all'interno dei centri e delle strutture, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio e facoltativo, quando non è possibile procedere ad arresto per ragioni di ordine o sicurezza pubblica, è da considerarsi in flagranza colui il quale risulti autore del fatto, anche sulla scorta di documentazione video o fotografica. Per i sopra citati delitti si procede con giudizio direttissimo salvo la necessità di disporre speciali indagini. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, senza riflessi di carattere finanziario.

L'articolo 7, infine, reca modifiche all'art. 131-bis del codice penale. Anche questa è una norma di carattere meramente ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 eleva le sanzioni penali per il reato di cui all'art. 391-bis del codice penale. E' una norma di carattere meramente ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 aggiunge un'ipotesi di reato nel codice penale, relativa all'accesso indebito di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Si tratta di disposizione di carattere meramente ordinamentale senza riflessi a carico della finanza pubblica

L'articolo 10 introduce modifiche all'art. 588 del codice penale con riflessi di carattere meramente ordinamentale. Per tale motivo non si determinano nuovi o maggiori oneri, in termine di spesa, sulla finanza pubblica.

L'articolo 11 modifica i criteri di applicabilità di provvedimenti, che già oggi possono essere adottati ai sensi degli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, intervenendo, quindi, su un "meccanismo" già operativo sulla base del quadro normativo vigente.

Ne consegue che all'attuazione delle disposizioni in commento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente intervento normativo risulta pertanto insuscettibile di generare nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 12 mira a replicare - nel campo della lotta ai reati in materia di stupefacenti e, pertanto, con gli opportuni adeguamenti - il meccanismo di oscuramento dei siti *web* già attivo per il contrasto della pedopornografia *on line*, disciplinato dagli articoli 14-*bis* e seguenti della legge 3 agosto 1998, n. 269.



Pertanto, l'elenco dei siti *web* utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti sarà ospitato da una infrastruttura informatica già esistente e sufficientemente capiente (senza necessità di implementazioni suscettibili di ingenerare nuovi oneri).

Inoltre, risulta già operativo anche il canale di comunicazione con i fornitori di connettività alla rete internet (cd. *provider*) chiamati ad adempiere al connesso obbligo di filtraggio.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Le attività previste infatti - rientrando tra le azioni di contrasto al "*cybercrime*" di competenza della specialità della Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato - saranno assicurate dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'art. 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Il comma 3 prevede l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi sanciti in capo ai fornitori di connettività alla rete internet. Il successivo comma 4, prevede che i proventi derivanti da tali sanzioni siano riassegnati in egual misura al Ministero dell'interno e al Ministero dello sviluppo economico, per essere destinati al finanziamento delle spese connesse all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

L'articolo 13 apporta alcune modifiche alla disciplina sul Garante nazionale delle persone private della libertà personale, al fine di rendere più efficace l'esercizio del mandato assegnato dalla legge e di ridefinire sul piano normativo primario il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti in coerenza con l'obbligo previsto dalla legge 9 novembre 2012 n. 195 di ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Si prevede altresì di consentire espressamente al Garante nazionale di delegare i garanti territoriali per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al medesimo Garante nazionale, nonché di prorogare il mandato del collegio, attualmente in carica, per ulteriori due anni.

Le disposizioni in esame sono di natura prettamente procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato potendo essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, Programma: Amministrazione penitenziaria – CdR Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Azione "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie", sull'apposito capitolo 1753 "Spese di funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ivi compresi i compensi ai componenti" che reca uno stanziamento a legislazione vigente di euro 400.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

**Con la proposta emendativa approvata dalla Camera dei Deputati si prevede la possibilità che il Garante nazionale delle persone private della libertà personale deleghi, per una durata massima di 6 mesi, l'esercizio delle proprie funzioni ai garanti territoriali, relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di accoglienza e di trattenimento di cittadini immigrati.**

**L'emendamento in esame ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando le attività delegate tra i compiti istituzionali dei garanti territoriali ed essendo pertanto fronteggiabili nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Si rappresenta, infatti, al riguardo che prerogativa del Garante nazionale**



è proprio quella di promuovere e favorire i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, al fine di aumentare l'operatività del Garante stesso realizzando in tal modo una tutela più efficace dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale.

Un ulteriore emendamento, inserisce la lettera c-bis) al comma 1 dell'articolo 13 prevedendo che il Garante nazionale, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del DPCM 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalità ivi previste, adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti dell'autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessità dell'ufficio, nell'ambito delle determinazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legge n. 130 del 2020.

Si rappresenta al riguardo che i compiti a cui il Garante è istituzionalmente deputato sono disciplinati dall'articolo 7 del decreto legge 146/2013, e, pertanto, lo svolgimento degli adempimenti connessi non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nello specifico si fa riferimento alla disciplina contenuta nel DPCM 10 aprile 2019, n. 89, che ha determinato la struttura e la composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale nonché alle risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia sul capitolo 1753 "Spese di funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ivi compresi i compensi ai componenti" che reca uno stanziamento a legislazione vigente di euro 400.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

L'articolo 14 reca clausola di invarianza finanziaria. Al comma 1, è previsto che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle attività previste dal decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 2, prevede, al fine di garantire l'invarianza della spesa di cui al comma 1, che l'eventuale rideterminazione del numero dei posti a disposizione nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, sia disposta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla conseguente verifica della necessaria sussistenza delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente. Infine, il comma 3 prevede che l'invarianza della spesa sia assicurata, ove necessario, anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'U.d.V. 5.1, da adottare con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente.

**L'emendamento approvato dalla Camera dei Deputati apporta una modifica di carattere terminologico relativa alle procedure contabili eventualmente necessarie per assicurare l'invarianza di spesa.**

#### B. NORME CHE DETERMINANO MODIFICAZIONI NEGLI ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA.

L'art. 4, comma 1, lettera b) n. 2) introduce, all'art. 9, D.L.vo 142/2015, un comma 4-bis ai sensi del quale il richiedente, dopo avere espletato le operazioni preliminari di assistenza, è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, alle strutture del Sistema di accoglienza.



La lettera c) interviene sull'art. 10, D.L.vo n. 142/2015 per affermare, anzitutto, la necessità che i centri governativi ordinari ed centri straordinari siano caratterizzati da adeguati standard igienico-sanitari. Si precisano, inoltre, le categorie di servizi che devono essere assicurate nelle predette strutture e si fa rinvio, per la disciplina di dettaglio, alle disposizioni analitiche del capitolato d'appalto. Si aggiunge che l'erogazione dei servizi potrà prevedere anche un'organizzazione su base territoriale che potrà dunque articolarsi, ad esempio, oltre che nei singoli centri di accoglienza, a livello comunale, sovracomunale o provinciale; si tratta di una disposizione che, sebbene non quantificabile a priori quanto agli effetti finanziari, può indurre effetti di risparmio per la concentrazione di alcuni servizi.

**Nel corso dell'iter di conversione alla Camera dei Deputati, la disposizione è stata modificata con due emendamenti. Il primo prevede l'introduzione di misure di controllo e prevenzione relativamente alla partecipazione alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali. La novella non determina ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività di prevenzione richiamate sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, rientrano negli ordinari compiti istituzionali delle Forze di polizia e non richiederanno l'impiego di ulteriori risorse.**

**Il secondo emendamento approvato precisa che nei centri di accoglienza ordinari e straordinari, debbano essere garantiti anche adeguati standard di sicurezza. La norma si riferisce all'applicazione delle vigenti norme in materia di prevenzione dei rischi, già applicate nelle strutture in questione, non comporta nuovi o maggiori oneri a favore della finanza pubblica e non richiederà l'impiego di ulteriori risorse.**

Le disposizioni di cui alla lettera b), n. 2 e lettera c) hanno ricadute finanziarie relative, nello specifico, ai servizi aggiuntivi nei centri governativi di cui agli artt. 9 e 11, D.L.vo 142/2015 ed al minore periodo di accoglienza dei richiedenti protezione negli stessi centri, che si esaminano, di seguito in dettaglio:

1. Servizi aggiuntivi nei centri governativi di cui agli articoli 9 e 11, D.L.vo 142/2015.

Il testo del decreto-legge prevede che nei centri governativi di accoglienza siano erogati, oltre ai servizi già in essere, la somministrazione di corsi di lingua italiana, i servizi di orientamento al territorio e l'assistenza psicologica che si aggiunge all'assistenza sociale già assicurata nei medesimi centri.

L'analisi dei costi del SIPROIMI, ove i servizi in questione già vengono erogati, induce a ritenere che essi valgano il 7% del costo pro-die pro-capite complessivo del suddetto Sistema, con esclusione dei costi relativi ai minori non accompagnati. Quindi il costo dei servizi in questione può essere così definito:

COSTO CORSI LINGUA ITALIANO, ORIENTAMENTO AL TERRITORIO E ASSISTENZA PSICOLOGICA = Costo pro-die pro-capite SIPROIMI \*7/100 = € 40,80\* 7/100=€ 2,86.

Pertanto, tutti i servizi aggiuntivi previsti dalla norma che si commenta (corsi di lingua, orientamento al territorio e assistenza psicologica) rispetto a quelli attualmente erogati (accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico culturale) rientrano nel costo aggiuntivo sopra determinato (euro 2,86 pro-die pro-capite).

Detto dato deve ora essere moltiplicato per la media attesa degli ospiti giornalieri nei centri governativi di accoglienza che, prendendo a parametro i dati del 2019, risulta essere pari a 83.226.



Pertanto, il costo complessivo dei servizi aggiuntivi previsti dal decreto-legge sono così determinati:

**COSTO SERVIZI AGGIUNTIVI SU BASE ANNUA=costo servizi aggiuntivi pro-capite pro-die\*media attesa ospiti al giorno\*365 (giorni dell'anno)= € 2,86 \*83.226\*365=€ 86.879.621,4.**

2. Riduzione dei costi per l'applicazione della norma sui richiedenti nel SAI.

Il decreto-legge prevede che il richiedente protezione, dopo aver svolto le operazioni di identificazione, di avvio della domanda di protezione e di accertamento delle condizioni di salute, sia avviato, nei limiti dei posti disponibili, alle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

Ciò comporterà che, per quell'aliquota di richiedenti che potrà essere trasferita al nuovo Sistema, la permanenza nei centri governativi, ordinari o di emergenza, sarà ridotta. Tale riduzione di tempi determinerà una riduzione dei costi complessivi dei centri governativi, calcolati su base pro-capite pro-die. Peraltro, non vi sarà un aggravio di spesa per il Sistema di accoglienza ed integrazione in quanto i richiedenti asilo saranno accolti nelle strutture in questione solo nel limite dei posti disponibili e quindi a risorse finanziarie invariate.

Per potere stimare l'incidenza di tale risparmio, occorre tenere conto dei seguenti elementi:

1. tempi medi di permanenza dei richiedenti nei centri governativi nel biennio 2018/2019, pari a 316, sulla base di quanto registrato dalle prefetture sul Sistema informatico di Gestione dell'accoglienza (SGA), relativamente al periodo 1 gennaio 2018- 31 dicembre 2018.
2. tempi medi per l'espletamento delle operazioni preliminari al trasferimento alle strutture del SAI (identificazione, verbalizzazione domanda, verifica situazioni di vulnerabilità), che risultano essere di 30 giorni;
3. media dei posti finanziati e non utilizzati nel SIPROIMI (cui succede il SAI) nel biennio 2018/2019, pari a 8.761;
4. costo pro-capite pro-die di un ospite nei centri governativi, pari a € 26,70, cui vanno aggiunti € 2,86 quale costo dei servizi aggiuntivi così come sopra determinati, per un totale di € 29,56.

Nell'elaborazione non si tiene conto dei dati 2020 su cui incidono le norme eccezionali varate per fronteggiare l'epidemia da COVID-19.

In relazione a quanto sopra, il risparmio si può stimare secondo la formula seguente:

**RISPARMIO COSTI CENTRI GOVERNATIVI PER INVIO RICHIEDENTI IN SAI=posti disponibili in SIPROIMI\*(tempi di permanenza richiedenti in centri governativi-tempi di espletamento operazioni preliminari al trasferimento)\*costo pro-capite pro-die= 8.761\*(316-30)\*€ 29,56= 8.761\*286\* € 29,56= € 74.066.895,76.**

Le norme di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c) generano, dunque, maggiori oneri relativi ai servizi aggiuntivi che dovranno essere resi a favore dei richiedenti asilo (corsi di lingua italiana, orientamento al territorio e assistenza psicologica), per un totale annuo di € 86.879.621,4 e risparmi derivanti dal minor periodo di permanenza dei richiedenti nei centri governativi di accoglienza, per un totale di € 74.066.895,76, con un saldo netto di - € 12.812.725,64.

Entrambe le disposizioni sopra commentate producono gli effetti cennati sul capitolo 2351, pg 2, "Spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, spese per studi e progetti finalizzati all'ottimizzazione ed omogenizzazione delle spese di gestione", di cui di seguito si illustrano i dati di competenza e cassa, che dimostra sufficiente capienza.





DATI DI BILANCIO CAPITOLO 2351 piano gestionale 2				DATI DI BILANCIO CAPITOLO 2351 pg. 2	
				ANNO 2021	ANNO 2022
<b>Situazione di competenza anno 2020</b>				competenza	competenza
Legge di Bilancio 2020	1.165.900.000,00	Totale stanziamenti definitivi	1.130.900.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
Variazioni definitive	- 35.000.000,00				
Disponibilità di Competenza alla data del 31/8/2020	706.855.257,64				
<b>Situazione di cassa anno 2020</b>				cassa	cassa
Legge di Bilancio 2020	1.165.900.000,00	Totale stanziamenti definitivi	1.103.627.137,54	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
Variazioni definitive	- 62.272.862,46				
Disponibilità di Cassa alla data del 31/8/2020	279.788.194,92				

Infatti, ipotizzando di dover accogliere nelle strutture di prima accoglienza 83.226 ospiti, secondo i dati sopra riportati, ad un costo di € 29,56 al giorno (calcolato tenendo conto dei servizi aggiuntivi determinati dalle norme in commento) per 365 giorni, avremo una spesa complessiva di €897.958.604,4. A tale importo occorre detrarre il risparmio generato dal trasferimento nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), sopra determinato in € 74.066.895,76, per un costo complessivo finale stimato in € 823.891.708,64, inferiore agli stanziamenti previsti per gli anni 2021 e 2022.

Nessun effetto si riverbera sul capitolo 2352 "Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ed interventi connessi ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione a programmi e progetti dell'Unione europea anche in regime di cofinanziamento" in quanto l'accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, che sostituisce il SIPROIMI, avviene nei limiti dei posti disponibili, in relazione ai progetti attivati dagli enti locali e ammessi a finanziamento dal Ministero dell'interno.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale del Servizio

15 DIC. 2020

*Ricciardi*

